

In conformità a quanto previsto dall' Art. 15 dello Statuto della Società Infermieri di Area Nefrologica Ente del Terzo Settore (SIAN-ETS), possono essere istituite le Sezioni Regionali dell'Associazione coordinate da un Referente Operativo Regionale (ROR) nominato e deliberato dal Consiglio Direttivo come da Art. 26 dello Statuto.

DEFINIZIONE

Art. 1 - REFERENTE OPERATIVO REGIONALE (ROR)

- Comma 1:** IL ROR è un organo intermedio all'interno della Società SIAN, costituito per promuovere attività associative, di formazione e ricerca a livello locale.
- Comma 2:** Sul piano scientifico e finanziario è subordinato al Consiglio Direttivo e al Tesoriere.
- Comma 3:** Sul piano professionale deve essere un Professionista Sanitario che svolge le proprie attività in modo diretto o indiretto nell'ambito dell'assistenza nefrologica ed essere un membro regolarmente iscritto alla Società.
- Comma 4:** Sul piano operativo **a monte:** si interfaccia con il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, la Segreteria e il Coordinatore dei ROR.
- Comma 5:** Sul piano operativo **a valle:** si interfaccia con Soci, Infermieri, Coordinatori dei servizi di Nefrologia, Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Area Trapianti, Ambulatori nefrologici, Servizi pediatrici (se presenti) ed altre strutture pubbliche o private che operino nell'area nefrologica territoriale.
- Comma 6:** il ROR intraprende rapporti funzionali con Infermieri, Operatori Sanitari, Dietisti, Assistenti Sociali e altre figure di funzione pubblica.

Art. 2 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

- Comma 1:** il ROR ha l'obbligo di riservatezza come da Statuto (Art. 12) e Codice Etico SIAN, inoltre deve:
 - a. Saper ascoltare
 - b. Saper informare
 - c. Adattarsi all'organizzazione
 - d. Collaborare con i professionisti con cui si interfaccia
 - e. Stimolare le attività di gruppo
 - f. Motivare le persone
 - g. Rappresentare un modello di promozione al miglioramento
 - h. Rispettare e diffondere il regolamento e lo Statuto SIAN
 - i. Perseguire la Mission societaria rispettando gli organi statuari

Art. 3 - OBIETTIVI ROR

- Comma 1:** Collabora con il Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico della Società, nella definizione degli obiettivi formativi generali e specifici.
- Comma 2:** Promuove in Italia una rete operativa per lo scambio attivo di informazioni, lavori, relazioni dall'associazione ai coordinatori dei centri dialisi sul territorio nazionale.

- **Comma 3:** Promuove attività associative, di formazione e ricerca a livello locale.
- **Comma 4:** Conduce, dietro richiesta del Comitato Scientifico, indagini conoscitive sui bisogni formativi, alla diffusione di nuove conoscenze ed informazioni, allo scopo di favorire l'educazione continua, lo sviluppo e il miglioramento professionale dei professionisti coinvolti nell'assistenza in ambito nefrologico.
- **Comma 5:** Divulga ai coordinatori nefrologici presenti sul proprio territorio Regionale gli aggiornamenti provenienti da SIAN.
- **Comma 6:** Rileva i bisogni formativi specifici nell'area territoriale di sua competenza.
- **Comma 7:** Incoraggia la comunicazione e la collaborazione tra i referenti regionali.

Art. 4 - ATTIVITÀ PREVISTE

- **Comma 1:** Organizza, pianifica, mette in pratica gli obiettivi e le indicazioni della segreteria Nazionale a livello Regionale.
- **Comma 2:** Crea una rete efficiente di comunicazione tra tutti i servizi nefrologici presenti nel proprio territorio, individuando quando possibile un referente infermiere in ogni Unità Operativa:
 - a. Stimola la partecipazione attiva dei coordinatori presenti nei vari servizi del territorio regionale di competenza
 - b. Collabora nella gestione delle attività formative regionali
 - c. Collabora alla diffusione delle procedure, protocolli e linee guide aggiornate.
- **Comma 3:** Rileva le necessità formative degli operatori e coordinatori delle strutture Nefrologiche pubbliche e private presenti nella regione.
- **Comma 4:** Aggiorna, monitora attivamente il data-base dei contatti dei coordinatori regionali e/o dei referenti individuati.
- **Comma 5:** inoltra prontamente le informazioni e gli aggiornamenti al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE AD EVENTO CONGRESSUALE E RIMBORSI SPESE

- **Comma 1:** . Ogni anno il CD chiede al ROR l'aggiornamento del proprio Curriculum Vitae e, in base alle competenze acquisite, di partecipare attivamente in alcune sezioni del Congresso Nazionale come moderatore, relatore o membro della commissione scientifica per la valutazione degli abstract e poster in sede congressuale, sulla base dell'impegno assunto, la società garantisce il rimborso viaggio, pernottamento nella giornata cui è invitato ma non iscrizione a tutto il congresso. Se l'impegno è superiore alle due giornate è garantita anche l'iscrizione al congresso.
- **Comma 2:** Per la partecipazione al Congresso il ROR potrà fare richiesta del Grant formativo messo a disposizione dalla società.
- **Comma 3:** Nel caso di attività come reclutamento di nuovi iscritti nella propria regione sono previsti rimborsi a fronte di ricevute e nuovi iscritti (almeno 10) che attestano tale attività.
- **Comma 4:** annualmente viene analizzata la condotta dell'attività del ROR e riconosciuto un invito al Congresso Nazionale:
 - a. ROR che si distingue per aver particolarmente contribuito alla divulgazione e conoscenza della Società

- b. ROR con tangibili iscrizioni effettuate nella propria regione (con una quota di almeno 10 iscrizioni annue)
- c. ROR che abbia portato idee/ progetti, collaborazione e relazione/docenza negli eventi formativi della propria regione a nome e per conto della Società.

Art. 6 - REFERENTE DI SEZIONE REGIONALE (R/I)

- Comma 1:** Il Referente della sezione regionale può essere un Socio che per: interesse, attitudine, predisposizione, capacità, voglia di mettersi in gioco, che abbia il desiderio di condurre in rappresentanza della società SIAN una sezione regionale contribuendo ad incrementare il numero di soci regionali nella propria regione.
- Comma 2:** Può **NON** essere il Referente Operativo Regionale, con compiti esecutivi ed obiettivi diversi.

Art. 7 - OBIETTIVI DEL REFERENTE DI SEZIONE REGIONALE

- Comma 1:** Il R/I deve fornire degli obiettivi specifici annuali da raggiungere, espressi e condivisi con il Consiglio Direttivo come da regolamento interno SIAN.
- Comma 2:** Può godere di autonomia "finanziaria" qualora raccolga Sponsor per i corsi di formazione regionale intrapresi, ogni residuo finanziario va gestito e fatturato attraverso l'agenzia di riferimento della Società.

Art. 8 - COORDINATORE NAZIONALE DEI ROR

- Comma 1:** Il coordinatore dei ROR viene scelto e nominato tra i componenti del CD, rimane in carica per tre anni sino al rinnovo delle cariche organizzative interne alla Società.
- Comma 2:** Ha la funzione di coordinamento di tutti i ROR con o senza sezioni regionali, mantiene il collegamento con il Consiglio Direttivo ed i rappresentanti regionali, con funzione di:
 - a. Predisporre ed aggiornare l'elenco dei referenti regionali e/o di sezione nominati dal CD
 - b. Richiedere l'aggiornamento dei Curriculum Vitae in formato europeo dei ROR e trasmettere i dati alla segreteria SIAN e al CD
 - c. Rilevare le proposte inoltrate dai ROR e dagli eventuali R/I presentandole al CD
 - d. Supportare i Referenti Operativi e/o di Sezione regionale al raggiungimento degli obiettivi annuali definiti e accettati dal CD.

Art. 9 - RISERVATEZZA

- Comma 1:** Per Informazioni riservate si intendono tutte le notizie, i fatti, i dati a cui si accede o si viene a conoscenza direttamente o indirettamente, in ragione della collaborazione con SIAN.
- Comma 2:** Per documenti riservati si intendono tutti i fascicoli, i progetti, le informazioni preparatorie, gli elaborati, nonché tutti i dati e le informazioni in esso contenute, a cui si ha accesso direttamente o indirettamente, in ragione delle attività di collaborazione con SIAN.

-Comma 3: I Membri nominati (Coordinatore dei ROR, ROR e ROR di sezione) sono tenuti a trattare con la massima riservatezza ogni documento ricevuto o presentato nel corso dell'incarico e a non divulgare alcuna informazione o dato che non sia pubblicamente accessibile attenendosi scrupolosamente al Codice Etico.

Art. 10 - MODIFICHE

Le future modifiche al Regolamento possono essere apportate con maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e rese disponibili sulla home page associativa.